

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 dicembre 2021, n. 520

P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Azione 1: “Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità” e Azione 3: “Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico”. Comune di Cagnano Varano (FG). Proponente: Associazione Isola Capojale. Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. ID_6118.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.*”

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA*”;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “*Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”* (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTO l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: “*Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche*”

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*

VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto *“DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”*

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;*

VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;*

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 avente oggetto: *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;*

VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: *Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio*

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto *“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”* con cui è stata attribuita all’ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.*

VISTA la Determina n. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: *Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.*

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di*

Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 2;

VISTA la Determina del Direttore Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 20/11/2021, avente ad oggetto: *“conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.*

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018);
- il Regolamento regionale n. 28/2008 *“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.”*
- il Regolamento regionale n. 6/2016 *“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”* (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”* (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”;*
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 *“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”* (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC *“Isola e Lago di Varano”* è stato designato ZSC;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;*
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”* articolo 6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”*

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/12/02/2020 n. 2092, l’Associazione proponente trasmetteva l’istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;
- il procedimento di Valutazione di incidenza (fase di screening) si concludeva con la Determinazione dirigenziale n. 84 del 16/03/2021 che assoggettava l’intervento alla fase di Valutazione appropriata per le motivazioni ivi contenute;
- con nota acquisita al prot. AOO_089/13/10/2021 n. 14803, la proponente, trasmetteva la Valutazione di incidenza appropriata;
- con nota prot. 089/25/10/2021 n. 15305 il Servizio VIA e VINCA, sulla scorta di una preliminare disamina

dei documenti in atti, rappresentava al proponente la necessità di fornire documentazione integrativa, quale:

- istanza volta al rilascio del parere di valutazione di incidenza (II livello) relativo all'intervento in oggetto;
 - autodichiarazione resa dal proponente, ovvero da suo delegato, ai sensi della relativa normativa vigente, circa l'annullamento della marca da bollo;
 - attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia (c/c 60225323 ovvero iban IT94D0760104000000060225323, cod. 3120, intestato a "Regione Puglia - tasse, tributi e proventi regionali"), pena il mancato avvio dell'istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto articolo di legge;
 - documento di riconoscimento del proponente e del tecnico incaricato;
 - autodichiarazioni rese dal tecnico incaricato, ai sensi della normativa vigente, in conformità all'Allegato alla DGR 27 settembre 2021, n. 1515, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive."
 - planimetria di progetto su ortofoto recente, in scala adeguata, atta ad individuare in modo univoco le superfici oggetto di intervento;
 - esaustiva documentazione fotografica dei luoghi oggetto d'intervento con indicazione su base planimetrica dei punti di ripresa.
- con PEC del 28/10/2021 e del 09/11/2021 acquisite rispettivamente ai prot. AOO_089/28/10/2021 n. 15619 e AOO_089/09/11/2021 n. 16096, veniva dato riscontro dal proponente a quanto richiesto con nota prot. n. 15305/2021;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 2 di "Valutazione appropriata"

Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede, nell'ambito dell'Azione 1, un intervento di taglio di diradamento selettivo e di ripulitura di una fustaia naturale di conifere ad alta densità; in particolare, da quanto riportato nell'elaborato "RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA REV 01" "Sull'intera superficie di intervento di Ha 5,00 verrà effettuata l'eliminazione selettiva della vegetazione infestante, limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. (...) Sarà eseguito un diradamento selettivo di bassa – moderata intensità a carico delle piante dominate senza futuro spezzate e schiantate. Sulla stessa superficie saranno praticate le operazioni di spalatura mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi fino a petto d'uomo, l'allestimento, il concentramento ed esbosco del materiale legnoso. Sarà effettuato inoltre l'infittimento con latifoglie di pregio". Il prelievo previsto è dell'ordine del 14,97% circa dell'area basimetrica, con una massa legnosa ritraibile pari al 15,18% della provvigione presente.

Nell'ambito dell'azione 3 il progetto prevede la posa in opera, su un sentiero esistente, di attrezzature volte a valorizzare l'ambiente circostante; in particolare è previsto "il posizionamento di n. 6 bacheche didattiche che avranno lo scopo di illustrare i principali aspetti connessi al bosco pineta mediante immagini disegnate e testi esplicativi. (...). Inoltre, il sentiero sarà attrezzato con 2 tavoli da picnic, 2 scivoli per bimbi, n. 2 altalene e n. 2 leggi riportanti descrizione di pianta e/o arbusto da collocare in bosco dimensioni 20 cm * 30 cm."

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento, è catastalmente individuata dalle p.lle 1900 e 1903 del foglio 1 del Comune di Cagnano Varano (FG), in località "Ponte Girevole" e "La Batteria"; si estende per una superficie complessiva di 5,26 Ha

ed è caratterizzata dalla presenza di un bosco altofusto di Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) con presenza di Leccio (*Quercus ilex*).

È interamente ricompresa nell'area ZSC "Isola e Lago di Varano" (IT9110001) e nella ZPS "Laghi di Lesina e Varano" (IT 9110037), nonché nel Parco Nazionale del Gargano. L'area di intervento è inoltre classificata nel vigente PAI come area a Pericolosità Geomorfologica Media e Moderata (PG1).

Dalla lettura congiunta dei relativi formulari standard riferiti alle predette ZSC e ZPS, ai quali si rimanda per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che l'area interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza degli habitat 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia*", 2250* "Dune costiere con *Juniperus spp.*", 2260 "Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavanduletalia*", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*" e da formazioni costituite, secondo la Carta della Natura di ISPRA, da "Dune alberate".

Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie vegetali: *Selaginella denticulata* (L.) Spring, *Ruscus aculeatus* L., le seguenti specie di anfibi: *Salamandrina perspicillata*, *Bufotes viridis* Complex, *Bufo bufo*, *Pelophylax kl. esculentus*, *Rana dalmatina*, le seguenti specie di rettili: *Coronella austriaca*, *Elaphe quatuorlineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Zamenis longissimus*, *Lacerta viridis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Caretta caretta*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*, le seguenti specie di pesci: *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, le seguenti specie di mammiferi: *Physeter macrocephalus*, *Miniopterus schreibersii*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Hypsugo savii*, *Myotis blythii*, *Myotis daubentoni*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Musccardinus avellanarius*, le seguenti specie di uccelli: *Aulada arvensis*, *Alcedo atthis*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Falco biarmicus*, *Burhinus oedicnemus*, *Charadrius dubius*, *Charadrius alexandrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Motacilla flava*, *Saxicola torquata*, *Oenanthe hispanica*, *Sylvia undata*, *Remiz pendulinus*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Passer hispaniolensis*, *Passer montanus*, *Passer italiae* e la seguente specie di invertebrato terrestre: *Vertigo angustior*.

Si richiamano inoltre le Misure di conservazione riportate nel Regolamento regionale n. 28/2008 pertinenti con gli interventi prospettati:

- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone
- divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio
- è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti previo parere dell'autorità di gestione della ZPS

nonché i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC "Isola e Lago di Varano" e pertinenti con l'intervento:

- Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali;

nonché la Misura di conservazione trasversale n. 03 pertinente con l'intervento sopra descritto, così come definito nel R.r. n. 6/2016:

- gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008.

- i diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
- i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero certificati dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante;
- gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga concessa dall'Ente Gestore, da richiedere entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e comunque, limitata all'esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali. Tali termini possono essere modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna

nonché le misure regolamentari e gli interventi di gestione attiva per migliorare e preservare gli habitat presenti così come definito nel R.R. n. 6/2016:

- 2230 – 2240: divieto di eseguire opere che comportino l'eliminazione dello strato erbaceo o il ricoprimento del suolo e che perciò compromettano la persistenza dell'habitat o la sua naturale evoluzione. Sono fatti salvi interventi finalizzati al ripristino ecologico dei tipi di habitat 2250* e 2260.
- sulle superfici occupate dal tipo di habitat 2250*, per l'eliminazione selettiva degli individui maturi e delle plantule delle specie alloctone (in particolare quelle arboree ed arbustive dei generi *Pinus*, *Acacia* e *Myoporum*) sono possibili due modalità di intervento:
 - 1.intervento "intermedio", che prevede la rimozione degli esemplari di specie alloctone invasive in prossimità degli individui di *Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa*;
 2. intervento "di sgombero", che prevede la rimozione di tutti gli esemplari di specie alloctone invasive presenti in una determinata area.In entrambi i casi, è necessaria l'eliminazione periodica delle plantule di specie alloctone invasive, per una durata pari almeno ai tre anni successivi l'intervento;
- 2270*: effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del popolamento esistente. I diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante.
- 2270*: in seguito ad interventi di taglio o in aree con minore copertura vegetale, favorire la diffusione di specie arboree e arbustive spontanee autoctone con semina o messa a dimora di plantule che derivino da materiale di propagazione raccolto nel sito stesso.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, si rileva che l'area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:

6.1.1 – Componenti geomorfologiche

- UCP Cordoni dunali

6.1.2 – Componenti idrogeologiche

- BP Territori costieri (300 m)
- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali

- BP Boschi

6.2.2 – Componenti naturalistiche

- BP Parchi e riserve (*Parco Nazionale del Gargano*)
- UCP Siti di rilevanza naturalistica (*ZSC “Isola e lago di Varano” e ZPS “Laghi di Lesina e Varano”*)

6.3.1 Componenti culturali e insediative

- BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Ambito di paesaggio: Gargano

Figura territoriale: I Laghi di Lesina e Varano

con riferimento allo Studio di incidenza e alla relazione di progetto si rileva che:

- non è stato tenuto conto né della prescrizione dell’Autorità di Bacino né di quella del Parco nazionale del Gargano che hanno espresso parere sfavorevole alla realizzazione delle strutture prefabbricate in legno da destinare a punto di informazione e per la didattica ambientale;
- non sono state fornite indicazioni relative alle specie da impiegare per il rinfoltimento

preso atto che:

- con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
- con nota protocollo n. 18829 del 05/10/2020, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/06/10/2020 n. 11713, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere di competenza che costituisce parte integrante del presente provvedimento (All. 1);
- con nota protocollo n. 4826 del 19/02/2021, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/16/03/2021 n. 3775, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha confermato *“il parere espresso con nota n. 18829 del 05/10/2020 per i soli interventi selvicolturali (azione 1) e per le opere per l’attrezzamento della sentieristica (azione 3), a esclusione degli interventi per la realizzazione di due strutture prefabbricate in legno da destinare come punto di informazione e per la didattica ambientale e di rifugio”*; il suddetto parere di competenza costituisce parte integrante del presente provvedimento (All. 2);
- con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
- con nota prot. 417 del 22/01/2021, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/22/01/2021 n. 968, l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha trasmesso il proprio parere di competenza che costituisce parte integrante del presente provvedimento (All. 3)

considerato che:

- l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC *“Isola e lago di Varano”* e ZPS *“Laghi di Lesina e Varano”*;
- gli interventi proposti relativi alle operazioni di rinfoltimento, non dettagliate, e alla realizzazione delle infrastrutture previste sono in contrasto sia con gli obiettivi sia con le misure di conservazione definiti per la ZSC e la ZPS in questione.
- si condividono le considerazioni espresse dal Parco Nazionale del Gargano nel suddetto parere, secondo cui *“gli interventi selvicolturali proposti aumentano la stabilità strutturale ed ecologica del popolamento forestale oltre a diminuirne la sensibilità al verificarsi e ai danni degli incendi boschivi frequenti nell’area in*

esame”; le opere di manutenzione della sentieristica forestale esistente consentono di creare le condizioni per una duratura valorizzazione del bosco oggetto di intervento”.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di Valutazione di Incidenza appropriata, si ritiene che il progetto in esame, non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Isola e Lago di Varano” (IT 9110001) e della ZPS “Laghi di Lesina e Varano” (IT 9110037) non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei predetti Siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati esprimendo parere favorevole a patto che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. non siano effettuati gli interventi di rinfoltimento;
2. non siano realizzate le strutture prefabbricate in legno da destinare come punto di informazione e per la didattica ambientale e di rifugio;
3. siano rispettate le misure di conservazione precedentemente richiamate;
4. le specie arbustive costituenti il sottobosco devono essere potate in modo da contenerle e non devono essere eliminate, in quanto la vegetazione del sottobosco crea un microclima tale da permettere, una buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio oltre ad essere un ritardante in caso di incendio;
5. l’intervento di diradamento della fustaia di pino d’Aleppo deve interessare esclusivamente i soggetti sottoposti, deperienti, aduggiati, in pessime condizioni vegetative, avendo cura di evitare la creazione di vuoti e interruzioni a carico della copertura forestale;
6. obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro maggiore a petto d’uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
7. le attrezzature previste in progetto a dote del sentiero devono essere ubicate solo ed esclusivamente lungo la sentieristica e nelle aree di sosta già esistenti.
8. sia rispettato il divieto di effettuare interventi selvicolturali dal 15 marzo al 15 luglio.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di esprimere parere favorevole** relativamente agli interventi proposti nel progetto presentato dall’Associazione Isola Capojale nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020 Misura 8 “*Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*”. Sottomisura 8.5 “**Investimenti tesi**

ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” nel Comune di Cagnano Varano (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e **fatte salve le prescrizioni sopra richiamate e quelle contenute nei pareri allegati al presente Atto;**

- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 1515/2021 e smi;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Associazione Isola Capojale **che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;**
- di trasmettere il presente provvedimento ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, al responsabile della M8/SM 8.5 dell’Autorità di Gestione del PSR, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Parco Nazionale del Gargano, all’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale (sede Puglia), all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Reparto PN Gargano di Monte Sant’Angelo) e al Comune di Cagnano Varano;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 11 (*undici*) pagine compresa la presente, e dall’Allegato 1 composto da n. 6 (*sei*) pagine, dall’Allegato 2 composto da n. 4 (*quattro*) pagine e dall’Allegato 3 composto da n. 2 (*due*) pagine, per complessive n. 23 (*ventitre*) pagine, ed è **immediatamente esecutivo**.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it pec: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- Alla **Autorità di Gestione PSR 2014-2020 - Regione Puglia**
 pec: autorita_gestione_psr@pec.rupar.puglia.it
 c.a. *Responsabile Sottomisura 8.5*
 pec: ecosistemaforestale.psr@pec.rupar.puglia.it
- e, p.c. Alla **Regione Puglia**
Servizio Via e Vlnca
 pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
- e, p.c. Al **Comune di Cagnano Varano (FG)**
Ufficio S.U.A.P.
 pec: protocollo.comunecagnanovaranto@pec.it
- e, p.c. A **Associazione Isola Capojale**
Sig. D'Errico Michele - Legale rappresentante
 pec: associazioneisolacapojale@pec.it
- e, p.c. Al **Dott. For. Orazio Cilenti**
 pec: o.cilenti@epap.conafpec.it

Oggetto: *P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste". Sottomisura 8.5 "Investimenti tesi ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali". Comune di Cagnano Varano (FG), Proponente: Associazione Isola Capojale. DdS n. 84250029851. [LF107-20].*

[da citare integralmente nella risposta]

Con riferimento alla richiesta di parere per gli interventi richiamati in oggetto, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rappresenta quanto segue.

Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, ha avuto piena operatività.

L'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)² nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³ redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

¹ *Piano di Gestione Rischio Alluvioni*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 39/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni e con Del. n. 2 del 20/12/2019 di adozione, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, delle Misure di Salvaguardia per i territori individuati a diverso grado di Pericolosità nel PGRA e non nei PAI, entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020.

² *Piano di Gestione Acque*, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2009-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, approvato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e con DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.

³ Territorio dell'UoM Puglia, *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Ciò premesso si fa preliminarmente presente che ogni attività e ogni intervento da realizzare deve essere tale da:

- *non incrementare il rischio idrogeologico areale (considerando ininfluenza l'incremento del valore areale dei beni esposti conseguente alla realizzazione degli interventi di cui al PSR in parola, tale condizione si ottiene se, con riferimento all'intera porzione di territorio il cui rischio potrebbe negativamente modificarsi proprio a seguito della realizzazione dell'intervento, il livello di pericolosità e di danno nella situazione susseguente la realizzazione dell'intervento è inferiore o uguale al livello di pericolosità e di danno precedente);*
- *migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo, nonché le condizioni di funzionalità idraulica;*
- *non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate senza compromettere la generale stabilità del territorio;*
- *non aggravare le condizioni di stabilità dei pendii;*
- *non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio e pericolosità esistenti;*
- *non pregiudicare le sistemazioni idrauliche e di messa in sicurezza dei versanti né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino e/o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;*
- *limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;*
- *rispondere a criteri di basso impatto ambientale.*

Tutto quanto sopra evidenziato, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale,

visto:

- l'istanza a firma del Sig. D'Errico Michele, legale rappresentante dell'Associazione Isola Capojale, e gli elaborati progettuali trasmessi, riguardante la richiesta del parere di compatibilità per gli interventi relativi alla Mis. 8.5 del PSR Puglia 2014/2020 proposti dalla ditta Pugliese Vincenzo, acquisita agli atti al n. 3166 in data 12/02/2020;
- la nota prot. A000_001/PSR del 21/10/2019 - 0003004, dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, acquisita agli atti con n. 12270 del 25/10/2019, con la quale si chiedeva a quest'Autorità di Bacino Distrettuale la valutazione d'urgenza della compatibilità al PAI degli interventi della Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020;
- la nota prot. 13026 del 12/11/2019 con la quale questa Autorità, in riscontro alla precedente nota prot. n. 3004/2019 dell'Autorità di Gestione del PSR, esprime la coerenza degli interventi previsti per le sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 del PSR Puglia 2014-2020, con la Pianificazione di Bacino e di Distretto alla condizione che ciascun intervento risponda alle prescrizioni generiche riportate nella stessa nota e alle prescrizioni specifiche riportate nell'Allegato 1 - Tabella A, in relazione alla localizzazione degli interventi rispetto alle aree disciplinate dai P.A.I. e dalle relative



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), così come rappresentato nell'Allegato 2 - Tabella B, specificando che qualora l'intervento non è richiamato in quest'ultima tabella, il progetto è subordinato al procedimento autorizzativo previsto dalle vigenti N.T.A. del P.A.I.:

- la Determina Dirigenziale n. 391 del 20/11/2019 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, con la quale è stato formalmente acquisito il parere di questa Autorità di Bacino Distrettuale:

rilevato che:

- l'intervento interessa terreni censiti nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Cagnano Varano (FG), al Fg. 1 p.lle n. 1900 e n. 1903;
- dalla Relazione tecnica, a firma del dott. for. Orazio Cilenti, emerge che il progetto, per le azioni in cui è articolata la sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014/2020, prevede in una pineta:

per l'azione 1 (prevista una superficie boscata di ca. ha 5,00), interventi selvicolturali consistenti nell'eliminazione selettiva della vegetazione infestante e limitatamente alle specie invadenti; diradamento selettivo a carico degli elementi dominati e schiantati; spalcatura delle piante; raccolta, trasporto o accumulo della ramaglia in zona idonea e trinciatura della stessa; allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile;

per l'azione 3, la valorizzazione del bosco dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico, mediante, il completamento della sentieristica attrezzata già presente, con l'installazione di bacheche didattiche (n. 6) e cestini portarifiuti, lungo il percorso e realizzazione di 2 strutture, una da adibire a punto informazione e aula didattica, un'altra da destinare come punto ristoro. La struttura da destinare come punto informativo e aula didattica sarà costituita da una struttura prefabbricata a telaio portante in legno lamellare di dimensioni di 6x6 m, con pareti da 70 mm coibentate con isolante; pavimento, pareti e sottotetto sono in abete impregnato, le finestre e le porte tipo monoblocco con vetrocamera e scuri; grondaia in resina e profili tetto in lamiera zincata; tetto isolato con doppia guaina incrociata; bagno interno 1,50x1,50 m con wc chimico e lavabo con serbatoio. La struttura sarà inoltre, dotata di arredi, quali scrivanie, sedute, ecc. e strumentazioni funzionali all'attività didattica. Il fabbricato, in muratura a secco, presente della superficie di ca. 32 m², sarà destinato, dopo ristrutturazione a punto ristoro; sarà quindi effettuato l'allestimento dell'area con il posizionamento di tavoli da pic-nic (n. 2) e l'allestimento di un'area giochi per bambini, con il posizionamento di scivolo con scala in legno (n. 2) e altalena (n. 2);

- dalla sovrapposizione delle particelle con le aree perimetrate nell'ambito del citato P.A.I. vigente, si evince che le particelle oggetto di intervento, ricadono in aree classificate dalle N.T.A. del succitato piano in "*Pericolosità Geomorfologica Media e Moderata (P.G.1)*", pertanto, gli interventi che ricadono in quest'area e che prevedono la realizzazione di un punto informazione e un punto ristoro, sono assoggettati alle disposizioni normative generali e particolari degli art. 11 e 15 delle N.T.A. del P.A.I. vigente:

considerato che:

- nel richiamato parere di questa Autorità di Bacino Distrettuale prot. n. 13026/2019, sono già stati specificati, nella Tabella B, gli interventi consentiti/compatibili in aree classificate in "*Pericolosità Geomorfologica*", con le relative prescrizioni;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- gli interventi previsti per l'azione 3, non sono richiamati nella Tabella B della citata nota prot. n. 13026/2019; pertanto, è richiesta l'acquisizione del parere di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale secondo la disciplina delle N.T.A. del P.A.I.;
- ai sensi dell'art. 15 delle N.T.A. del P.A.I. sono consentiti: "... tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni e i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze";
- nella documentazione progettuale acquisita non è presente uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che analizzi gli effetti sulla stabilità dell'area per gli interventi a farsi;

per quanto innanzi esposto, per quanto di propria competenza, preso atto della relazione tecnica e degli elaborati cartografici trasmessi, questa Autorità di Bacino Distrettuale conferma, per le opere previste per gli interventi selvicolturali (azione 1) e per l'attrezzamento della sentieristica (azione 3) la compatibilità con le N.T.A. del P.A.I., con il rispetto delle prescrizioni generali e, laddove previste, il rispetto delle prescrizioni specifiche richiamate nella nota prot. n. 13026 del 12/11/2019.

Per le opere previste per l'azione 3 la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, esprime parere di compatibilità per le stesse e demanda al Responsabile del procedimento autorizzativo finale la verifica di ottemperanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- le attività connesse alla realizzazione degli interventi proposti siano rispettose dei dettami normativi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino Assetto Idrogeologico vigente;
- la progettazione finale degli interventi (realizzazione di una struttura in legno e ristrutturazione di un manufatto esistente in muratura a secco) sia supportata da uno studio di compatibilità geologica e geotecnica, che attesti l'invarianza delle condizioni di pericolosità dell'area rispetto alla realizzazione degli interventi in parola;
- la ristrutturazione del manufatto esistente, in muratura a secco, sia eseguita rispettando la tipologia e le dimensioni originarie;
- durante la permanenza dei cantieri dovranno essere garantite adeguate condizioni di sicurezza per le maestranze in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali;
- in rapporto all'utilizzo per scopi ricreativi delle aree oggetto di intervento, occorre rammentare che le attività di verifica, volte alla definizione degli utilizzi del territorio (uso libero e/o condizionato, interdizione) non rientrano nella disciplina normativa del PAI, ma attengono alle materie dei Piani di Protezione Civile comunali, per cui l'uso e la fruizione di dette aree a scopi ricreativi potrà essere concesso esclusivamente qualora strettamente collegato al locale Piano di Protezione Civile e alle relative misure per la gestione delle aree in totale sicurezza della pubblica e privata incolumità;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- inoltre, si rileva l'opportunità per l'elaborazione dei dati climatici utilizzati per l'inquadramento del sito di intervento (cfr. Relazione descrittiva), di effettuare le analisi delle osservazioni termo-pluviometriche su serie storiche aggiornate.

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali trasmessi, in formato elettronico, e conservati agli atti di questa Autorità di Bacino Distrettuale.

Infine, riguardo agli interventi che prevedono la realizzazione di una struttura in legno e la ristrutturazione di un manufatto esistente in muratura a secco, si ravvisa l'opportunità di verificare la eventuale necessità di un apposito procedimento autorizzativo, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott. ssa geol. *Nera Corbelli*

Referente pratica
dott. ing. *Fiorante La Vola*
tel. 080 9182287 - *Alciola@distrettoappenninomeridionale.it*

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 18829/2020 del 05-10-2020
Doc. Principale - Copia Documento



ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 417/2021 del 22-01-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Spett.le Associazione Isola Capojale

Via Tito Livio, n. 17

71010 CAGNANO VARANO (FG)

PEC: associazioneisolacapojale@pec.it

p.c.: o.cilenti@epap.conafpec.it

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio Via e Vinca

Via Giovanni Gentile, 52

70126 - Bari (BA)

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Progetto PSR 2014/2020, Misura 8 “*Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*”, Sottomisura 8.5 “*Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*” – Azione 1 “*Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità*” ed Azione 3 “*Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico*” da realizzarsi nel Comune di Cagnano Varano alla località “Ponte Girevole” e “La Batteria” censiti catastalmente al foglio 1, particelle nn. 1900 e 1903 – **Parere in ordine alla valutazione di Incidenza Ambientale.**

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore f.f.

Vincenzo Totaro

Titolario 5.06 - Fascicolo 3

OGGETTO: Progetto PSR 2014/2020, Misura 8 “*Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*”, Sottomisura 8.5 “*Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*” – Azione 1 “*Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità*” ed Azione 3 “*Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico*” da realizzarsi nel Comune di Cagnano Varano alla località “Ponte Girevole” e “La Batteria” censiti catastalmente al foglio 1, particelle nn. 1900 e 1903 – **Parere in ordine alla valutazione di Incidenza Ambientale.**

IL DIRETTORE

Vista la richiesta del Sig. D’Errico Michele in qualità di legale rappresentante della ditta Associazione Isola Capojale, acquisita al ns. prot. n. 5964/2020 intesa ad ottenere il parere per la realizzazione del progetto in oggetto;

Vista la Legge 394/91 “Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette”;

Visto il D.P.R. 05/06/1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative norme di salvaguardia;

Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi”;

Visto il D.P.R. 18/05/2001 di Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3310 del 23.07.1996 avente ad oggetto l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia;

Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 “Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE ..” così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE...”

Vista la L.R. 12-4-2001 n. 11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” così come modificata ed integrata dalla L.R. 14-6-2007 n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

Visto il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 “Recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/2005, n. 357”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto la classificazione di ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia;

Visto il [Decreto Ministero Ambiente del 17/10/2007](#): Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincoli nella Provincia di Foggia, approvate con Deliberazione n. 188 del 14 maggio 1968 della Giunta della Camera di Commercio e rese esecutive con Decreto del Ministro per l’Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio 1969;

Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 “*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*”;

Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 “*Regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267*”;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 “*Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale*”;



Vista la legge Regionale 15 aprile 1992, n. 9 “*Interventi selvicolturali ammissibili ai sensi della Legge 8 agosto n. 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale*”;

Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 10 “*Tagli boschivi*” pubblicato sul bollettino ufficiale della regione puglia n. 101 del 6-7-2009;

Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 “*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.*”

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale 27 gennaio 2015 n. 34 “*Delibera di Giunta regionale n. 2250/2010 indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000*” – Modifiche all’allegato A”;

Vista l’istruttoria espletata dal Dott. Angelo Perna, Responsabile dell’Area 005 “*Gestione delle Risorse Naturali*”, da cui si evince che:

- ▲ l’area di intervento ricade nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano, all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “*Isola e Lago di Varano*” e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) “*Laghi di Lesina e Varano*” (IT9110037);
- ▲ gli interventi progettati riguardano:
 - relativamente all’Azione 1, il taglio di diradamento selettivo e di ripulitura di una fustaia naturale ad alta densità, di conifere, in agro di Cagnano Varano alla località “*Ponte Girevole*” e “*La Batteria*” censiti catastalmente al foglio 1, particelle 1900 e 1903;
 - relativamente all’azione 3, la posa in opera su sentiero esistente di panchine e tavoli in legno e la realizzazione di due strutture prefabbricate in legno da destinare a punto di informazione e per la didattica ambientale e di rifugio;

Dato atto che gli interventi selvicolturali progettati sono finalizzati al miglioramento strutturale del popolamento e ad una sua maggiore stabilità ecologica e consistono nel diradamento dei soggetti sottoposti, deperenti, aduggiati, in pessime condizioni vegetative; il prelievo complessivo previsto è dell’ordine del 14,97 % circa dell’area basimetrica, con una massa legnosa ritraibile pari al 15,18% della provvigione presente;

Considerato che:

- i suddetti interventi selvicolturali aumentano la stabilità strutturale ed ecologica del popolamento forestale oltre a diminuirne la sensibilità al verificarsi e ai danni da incendi boschivi frequenti nell’area in esame;
- le opere di manutenzione della sentieristica forestale esistente consentono di creare le condizioni per una duratura valorizzazione del bosco oggetto d’intervento;
- per quanto attiene alle strutture in legno per l’ospitalità e la didattica ambientale non emergono dal progetto, acquisito agli atti, gli elementi necessari per verificarne gli impatti sugli habitat e la fauna oggetto di tutela da parte del Sic e della ZPS;

Ritenuto, pertanto, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del relativo parere, con il presente provvedimento il Direttore, per quanto di propria competenza

E S P R I M E

parere favorevole in ordine alla valutazione di incidenza ambientale alla ditta Associazione Isola Capojale per la realizzazione di tutti gli interventi del Progetto PSR 2014/2020, Misura 8 “*Investimenti*”



nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Azione 1 “Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore artificialità” ed Azione 3 “Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico” da realizzarsi nel Comune di Cagnano Varano alla località “Ponte Girevole” e “La Batteria” censiti catastalmente al foglio 1, particelle nn. 1900 e 1903, ad eccezione degli interventi di realizzazione di due strutture prefabbricate in legno da destinare a punto di informazione e per la didattica ambientale e di rifugio, per le quali si rilascia parere sfavorevole, il tutto alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le specie arbustive costituenti il sottobosco devono essere potate in modo da contenerle e non eliminate, in quanto la vegetazione del sottobosco crea un microclima tale da permettere, una buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio oltre ad essere un ritardante in caso di incendio;
- l'intervento di diradamento della fustaia di pino di Aleppo deve interessare esclusivamente i soggetti sottoposti, deperenti, aduggiati, in pessime condizioni vegetative, avendo cura di evitare la creazione di vuoti e interruzioni a carico della copertura forestale;
- per favorire la mescolanza è necessario preservare dal taglio le piante appartenenti a specie secondarie e meno frequenti con particolare riferimento alle specie fruttifere importanti per l'alimentazione della fauna;
- rilascio di 8-10 piante/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di piante deperenti alla loro naturale evoluzione, nella misura di almeno 10 piante /ha, al fine di garantire la giusta dose di “legno morto” necessaria alla sopravvivenza della fauna saproxilica;
- al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);
- assicurare l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
- l'esecuzione dei lavori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. 10 “tagli boschivi” e s.m.i..
- l'asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riguardo alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per effetto del passaggio di mezzi meccanici;
- assicurare il blocco del cantiere forestale durante i cicli riproduttivi della fauna (15 marzo-15 luglio);
- le attrezzature previste in progetto a dote del sentiero devono essere ubicate solo ed esclusivamente lungo la sentieristica e nelle aree di sosta già esistenti.

Il parere espresso da Questo Ente vale solo ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 05/06/1995 di “Istituzione del Parco Nazionale del Gargano” e relative norme di salvaguardia codesta Associazione dovrà presentare apposita istanza completa di progettazione esecutiva (se variata rispetto alla definitiva) e di copie dei pareri ed autorizzazioni acquisite e necessarie, propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione di Questo Ente.

Il Responsabile dell'Area A-005

“Gestione Risorse naturali”

Dott. Angelo Perna

Il Direttore f.f.

Sig. Vincenzo Totaro





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- Alla **Autorità di Gestione PSR 2014-2020 - Regione Puglia**
 pec: autoritagestionepr@pec.rupar.puglia.it
 c.a. *Responsabile Sottomisura 8.5*
 pec: ecosistemaforestale.psr@pec.rupar.puglia.it
- e, p.c. Alla **Regione Puglia**
Servizio Via e VInCA
 pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
- e, p.c. Al **Comune di Cagnano Varano (FG)**
Ufficio S.U.A.P.
 pec: protocollo.comunecagnanovarano@pec.it
- e, p.c. A **Associazione Isola Capojale**
Sig. D'Errico Michele - Legale rappresentante
 pec: associazioneisolacapojale@pec.it
- e, p.c. Al **Dott. For. Orazio Cilenti**
 pec: o.cilenti@epap.conafpec.it

Oggetto: P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Comune di Cagnano Varano (FG), Proponente: Associazione Isola Capojale. DdS n. 84250029851. [LF_25-21].

[da citare integralmente nella risposta].

Con riferimento al progetto in oggetto, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, si rappresenta quanto segue.

Con propria nota n. 18829 del 05/10/2020 questa Autorità di Bacino Distrettuale, esprimeva parere di compatibilità alle N.T.A. del P.A.I. per gli interventi selvicolturali (azione 1) e per l’attrezzamento della sentieristica (azione 3) con il rispetto delle prescrizioni generali e, laddove previste, il rispetto delle prescrizioni specifiche richiamate nella nota prot. n. 13026 del 12/11/2019. Inoltre, per alcune opere previste in progetto per l’azione 3 “realizzazione di una struttura in legno e ristrutturazione di un manufatto esistente in muratura a secco”, rappresentava che:

- “la progettazione finale degli interventi (realizzazione di una struttura in legno e ristrutturazione di un manufatto esistente in muratura a secco) sia supportata da uno studio di compatibilità geologica e geotecnica, che attesti l’invarianza delle condizioni di pericolosità dell’area rispetto alla realizzazione degli interventi in parola”;
- “la ristrutturazione del manufatto esistente, in muratura a secco, sia eseguita rispettando la tipologia e le dimensioni originarie”.

La scrivente Autorità di Bacino Distrettuale,

visto:

- la comunicazione del tecnico, dott. for. Orazio Cilenti, trasmessa via pec in data 05/10/2020 e acquisita agli atti al n. 18884 in data 06/10/2020, con la quale lo stesso chiarisce che: “omissis ...



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

per mero errore in relazione relativamente ai lavori da eseguire per l'azione 3 (pagina 14) è stato fatto riferimento ad una struttura da ristrutturare mentre trattasi di struttura da realizzare. si chiede pertanto all'AdB di voler rettificare il proprio parere in merito a suddetta lavorazione, ...”;

- la comunicazione del Sig. D'Errico Michele, legale rappresentante dell'Associazione Isola Capojale, trasmessa via pec, dal tecnico incaricato, in data 09/02/2021 e acquisita agli atti al n. 3747 in data 10/02/2021, con la quale lo stesso riferisce che: “omissis ... *relativamente alla richiesta di parere di compatibilità di cui al progetto in oggetto, comunica di aver ottenuto parere favorevole da parte del Parco Nazionale del Gargano alla realizzazione del progetto, ad eccezione degli interventi di realizzazione di due strutture prefabbricate in legno da destinare a punto di informazione e per la didattica ambientale e di rifugio. Si chiede pertanto di non voler considerare, ai fini della Vs valutazione, le 2 suddette opere.*”;

questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto su esposto, conferma, il parere espresso con propria nota n. 18829 del 05/10/2020 per il progetto in oggetto, in particolare, per i soli interventi selvicolturali (azione 1) e le opere per l'attrezzamento della sentieristica (azione 3), a esclusione degli interventi per la realizzazione di due strutture prefabbricate in legno da destinare come punto di informazione e per la didattica ambientale e di rifugio.

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali trasmessi, in formato elettronico, e conservati agli atti di questa Autorità di Bacino Distrettuale.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referente pratica:

dott. agr. Floriana La Viola